

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 ottobre 2017, n. 639

Adozione del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6, contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge.

Oggetto: Adozione del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6, contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 che recepisce la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata, per approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York il 13 dicembre 2006;
- VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- VISTA la legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale”;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017 – 2019”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2016, n. 14 “ Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2015, n. 721 “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B”;
- VISTO l’art. 1 della succitata legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 il quale prevede che:
- la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS), in armonia con i principi di libera scelta e non discriminazione, è finalizzata all’attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione ed all’accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educative – formative realizzate nel territorio regionale ed ai servizi della pubblica amministrazione;
 - la Regione predispone specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione universale, da intendersi come progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche;
- PRESO ATTO che la stessa legge, all’art. 2, individua gli ambiti di intervento privilegiati per favorire e sostenere il pieno esercizio del diritto di accesso delle persone sorde ed il raggiungimento della piena integrazione sociale attraverso:
- il ricorso alla LIS e ad ogni altra forma di comunicazione nei servizi educativi della prima infanzia;
 - i servizi specialistici di assistenza alla comunicazione, interpretariato nella LIS, ausili tecnici a supporto degli studenti sordi per rendere effettivo il diritto allo studio;
 - il ricorso alla LIS e alle nuove tecnologie, quali ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni locali e nella comunicazione istituzionale;
 - la sottotitolazione adeguata e traduzione simultanea nella LIS per telegiornali e programmi televisivi culturali o di interesse generale;
 - l’utilizzo della LIS e di altri supporti tecnologici nello svolgimento delle manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse;
 - l’ utilizzo di figure professionali qualificate, per la promozione di servizi di informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, più in generale, sulle tematiche relative alla sordità;
 - la promozione di collaborazioni con le associazioni iscritte, ai sensi dell’art. 9 L.R. 22/99, che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde, con le associazioni delle figure professionali qualificate in materia

di disabilità uditive, di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con organismi ed enti del Terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della sordità;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta 9 aprile 2013, n. U00104: D.G.R. n. 115 del 23/03/2012 "Linea d'azione screening uditivo neonatale universale. Programma di attivazione e messa a regime." Approvazione del documento tecnico Linee Guida e individuazione della rete regionale dei servizi;

VISTO in particolare, l'art. 3 della L.R. 6/15, che prevede che la Regione attivi, presso ogni punto nascita regionale, lo screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce della sordità;

VISTO altresì, l'art. 4 della suindicata normativa il quale dispone che con atto di Giunta, sentita la competente commissione consiliare, venga adottato apposito Regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge;

DATO ATTO che nel processo di elaborazione del Regolamento, allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di promuovere la massima partecipazione dei beneficiari alla programmazione degli interventi regionali, sono stati acquisiti e valutati i contributi espressi dalle associazioni rappresentative dei soggetti con disabilità uditiva, coinvolte nella stessa stesura della L.R.6/15;

DATO ATTO che la proposta di Regolamento, nei suoi cinque articoli:

- individua, per ciascuno degli ambiti di intervento regionale richiamati all'art. 2 della L.R. 6/15, le azioni da promuovere e le relative modalità di attuazione;
- fissa i criteri generali di ripartizione degli stanziamenti tra le macro aree di intervento, ai fini dell'attuazione della L.R. 6/15 prevedendo, annualmente, l'adozione di un Piano di programmazione che, in ragione della disponibilità di bilancio, individui le priorità;
- definisce le modalità di coordinamento e di monitoraggio di tutti gli interventi realizzati in attuazione della suindicata normativa;
- entrata in vigore;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, in particolare, le disposizioni di cui all' art.65, comma 5 bis;;

PRESO ATTO della nota dell'8 febbraio 2017, prot. n. 0064493, con la quale il Segretario Generale Comunica che, ai sensi delle succitate disposizioni, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo del Regolamento attuativo della L.R. 6/15 per il successivo inoltro in Giunta;

VISTO il parere espresso nella seduta n. 94 dell 21 settembre 2017.dalla competente commissione consiliare;

RITENUTO pertanto, di adottare il Regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015 n. 6, "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana

dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale”; di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

- di adottare, con il presente atto, il Regolamento attuativo della legge regionale 28 maggio 2015 n. 6, “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening neonatale uditivo”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 della legge, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell’attuazione della stessa legge.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it.

Allegato A

Regolamento regionale recante

Regolamento regionale di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2015 n. 6, "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale"

Sommario

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambiti di intervento. Disposizioni attuative

Art. 3 - Criteri di ripartizione degli stanziamenti e Piano annuale di programmazione degli interventi

Art. 4 - Verifica delle azioni

Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale), individua le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della citata legge, nonché i criteri di ripartizione degli stanziamenti e i metodi di verifica dell'attuazione della stessa.

Art. 2*(Ambiti di intervento. Disposizioni attuative)*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione promuove, attraverso appositi bandi, la formazione del personale impiegato nei servizi educativi della prima infanzia, per:
 - a) migliorare le conoscenze e le competenze all'accoglienza e al lavoro con bambini con sordità;
 - b) implementare e ampliare le conoscenze e le competenze nell'uso della lingua italiana dei segni (LIS) e delle nuove tecnologie, in attuazione di quanto disposto dalla lettera c) dell'articolo 2 della l.r. n. 6/2015, anche tramite l'uso di tablet e smartphone”;
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione promuove protocolli di intesa:
 - a) con l'Ufficio scolastico regionale del Lazio, per azioni di aggiornamento del corpo docente in merito alla disabilità uditiva, all'uso della LIS, oltre che per azioni di miglioramento dell'accessibilità alla didattica grazie all'uso di nuove tecnologie comunemente riconosciute come ausili alla comunicazione, come tablet e smartphone;
 - b) con gli enti locali e le amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'erogazione dei servizi di assistenza alla comunicazione, per migliorarne le azioni;
 - c) fornisce indirizzi o promuove protocolli di intesa con Laziodisu e con gli atenei del Lazio, per rafforzare ogni iniziativa utile alla realizzazione del diritto allo studio degli studenti sordi, attraverso servizi di interpretariato LIS e adottando nuove tecnologie con l'ausilio di programmi o app da diffondere tramite tablet e smatphone;
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
 - a) inserisce nella programmazione dell'offerta formativa professionale specifiche azioni di rafforzamento dell'accessibilità all'apprendimento tramite il ricorso a servizi di interpretariato LIS e alle nuove tecnologie comunemente riconosciute come ausili nella comunicazione, in particolare, tramite il supporto di app erogate con tablet e smartphone;
 - b) promuove specifiche azioni con le amministrazioni pubbliche locali al fine di garantire la piena accessibilità per le persone sorde ai servizi erogati dalle stesse, con il supporto di apposite app da diffondere tramite tablet e smartphone;
 - c) garantisce la piena fruibilità della propria comunicazione istituzionale alle persone sorde, attraverso la sottotitolazione dei messaggi audio/video trasmessi dalla Regione e l'utilizzo di servizi di interpretariato LIS in occasione di iniziative pubbliche di carattere istituzionale.
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
 - a) promuove, in collaborazione con il Co.Re.Com. Lazio, un monitoraggio permanente sull'utilizzo della LIS e della sottotitolazione nell'ambito dei programmi di interesse generale;
 - b) promuove intese con le emittenti pubbliche e private, ed in particolare con la RAI - sede regionale del Lazio, per la realizzazione, con sottotitolazione od uso della LIS, di programmi informativi, culturali o di interesse generale;

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
- a) garantisce l'utilizzo di servizi di interpretariato LIS e di supporti tecnologici, come tablet e smartphone, in occasione di manifestazioni di carattere culturale ed eventi di pubblico interesse organizzati dalle strutture regionali;
 - b) favorisce l'utilizzo della LIS e di supporti tecnologici, nell'ambito delle manifestazioni di carattere culturale ed eventi di pubblico interesse organizzate dagli enti pubblici dipendenti;
 - c) promuove, nei bandi per l'assegnazione di fondi per manifestazioni di carattere culturale promosse da enti locali, una specifica clausola per l'utilizzo garantire i servizi di interpretariato LIS e di specifici dispositivi che garantiscano l'accessibilità alle persone sorde, in attuazione di quanto disposto dalla lettera c) dell'articolo 2 della l.r. n. 6/2015, anche tramite l'uso di tablet e smartphone;
 - d) promuove l'utilizzo di servizi di interpretariato LIS e di specifici dispositivi che garantiscano l'accessibilità alle persone sorde, in occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica organizzati dalle amministrazioni locali;
6. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
- a) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso canali di comunicazione via web, sulle tematiche relative alla sordità, sulla LIS e le differenti modalità di comunicazione, e comunque sulla l.r. n. 6 del 28 maggio 2015;
 - b) promuove specifiche campagne di informazione presso i punti nascita del Lazio e i servizi pubblici di diagnosi e cura della sordità, al fine del tempestivo orientamento delle famiglie all'offerta dei servizi legati alla disabilità uditiva.

Art.3

(Criteri di ripartizione degli stanziamenti e Piano annuale di programmazione degli interventi)

1. Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 6 del 28 maggio 2015 sono individuate le seguenti macro aree di intervento, in riferimento alle quali viene definito annualmente il piano di programmazione, di cui al comma 2:
 - a. area educazione e formazione, ai fini della promozione ed implementazione delle azioni ricomprese nell'art. 2, commi 1 e 2 e comma 3, lettera a) del presente regolamento. Le risorse assegnate contribuiscono e rafforzano l'attuazione delle politiche per l'integrazione scolastica e il diritto allo studio previste dalla normativa vigente.
 - b. area comunicazione istituzionale, eventi culturali e di rilevante interesse pubblico, ai fini dell'attuazione degli interventi contemplati nell'art 2, comma 3 lettera c, comma 4 e comma 5 del presente regolamento.
 - c. area accessibilità ai servizi, ai fini dell'attuazione degli interventi richiamati nell'art. 2, comma 3 lettera b e comma 6 del presente regolamento.

2. Con deliberazione di Giunta, verificata l'effettiva disponibilità degli stanziamenti in bilancio, si provvede all'approvazione del Piano annuale di programmazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente regolamento. Nel Piano vengono stabilite le priorità e le percentuali di ripartizione dei finanziamenti, fermo restando uno stanziamento minimo del 15% delle risorse disponibili per ciascuna macro area di cui al comma 1.

3. Con atto del Direttore sono fissate le modalità e i termini dell'erogazione dei contributi/finanziamenti degli interventi e della relativa rendicontazione.

Art. 4
(Verifica delle azioni)

1. La Direzione regionale competente in materia di Politiche sociali:
 - a) cura gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione e al controllo degli interventi di cui al presente regolamento;
 - b) svolge un ruolo di promozione e coordinamento degli interventi previsti dalla l.r. 6 del 28 maggio 2015 di competenza di altre Direzioni e altre amministrazioni locali;
2. La Regione può disporre controlli sulla validità della documentazione e delle dichiarazioni presentate. Per ogni intervento realizzato è prevista la verifica della congruità amministrativa e tecnica in fase di rendicontazione, in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente nella materia di riferimento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.